Ref. Ares(2023)6971145 - 13/10/2023

Comunicazione di modifica ordinaria che non modifica il documento unico

"Valpolicella Ripasso"

PDO-IT-A0446-AM03

Data della comunicazione: 13.10.2023

MODIFICA

RICHIEDENTE E INTERESSE LEGITTIMO

1. Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella

—

2. Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella

—

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA

1. Vinificazione fino ad un massimo di 1/3 di uve non di pertinenza per le tipologie con specificazione "Classico" o "Valpantena"

Descrizione: si propone di implementare la disposizione che attualmente già consente di effettuare liberamente le operazioni di vinificazione delle uve e ripasso dei relativi vini "Valpolicella Ripasso Classico", "Valpolicella Ripasso Valpantena", "Valpolicella Ripasso Classico Superiore" e "Valpolicella Ripasso Valpantena Superiore" fuori dalle due sottozone ma all'interno della zona DOC, non solo per i prodotti derivati dai vigneti di pertinenza dell'azienda, ma anche per un'ulteriore quantità fino ad un massimo di 1/3 di uve della produzione effettiva, provenienti da vigneti non di pertinenza, ma pur sempre iscritti alla DOP "Valpolicella Ripasso Classico", "Valpolicella Ripasso Valpantena", "Valpolicella Ripasso Classico Superiore" e "Valpolicella Ripasso Valpantena Superiore".

Motivi: la modifica porta un beneficio produttivo e logistico ai produttori senza minimamente scalfire i requisiti di idoneità e provenienza delle uve necessari a conferire le specificazioni "Classico" o "Valpantena" o "Classico Superiore" o "Valpantena Superiore" ai prodotti da esse derivati.

La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione.

2. Ampliamento della zona di invecchiamento

Descrizione: si propone di consentire le operazioni di invecchiamento dei vini Valpolicella Ripasso "Classico", Valpolicella Ripasso "Valpantena", Valpolicella Ripasso "Classico Superiore" e Valpolicella Ripasso "Valpantena Superiore" in tutta

la zona DOP e non solo nell'ambito delle rispettive zone di produzione, anche per le aziende che non hanno vigneti di pertinenza nelle due sottozone.

Motivi: la modifica rappresenta una facilitazione per quanto riguarda le operazioni di invecchiamento che nel caso di minime differenze nell'ubicazione della sede aziendale non alterano il conferimento della tipicità del prodotto.

La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione.